

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale

Sentenza 19 ottobre 2015, n. 41850

Massima redazionale

Ambiente - Rifiuti non pericolosi - Smaltimento abusivo una tantum - Particolare tenuità del fatto.

L'occasionale smaltimento abusivo di rifiuti (non pericolosi) può rientrare nell'area della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dal nuovo art. 131 bis c.p..

Massima redazionale

Reato ex artt. 212 e 256 Co 1 Dlvo 152/2006 - Rifiuti speciali non pericolosi - Rottami metallici - Cessione gratuita a terzi - Soggetto non iscritto all'Albo dei gestori e privo di autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma ambulante - Concorso nell'attività di gestione abusiva della raccolta dei rifiuti - Doveri del soggetto cedente i rifiuti di accertare che il cessionario sia autorizzato - Configurabilità del reato - Sussiste - Occasionalità della condotta - Non escludente l'applicabilità della norma sanzionatoria - Entrata in vigore del Regolamento UE del 31 marzo 2011 n. 333 - Perdita della qualità di rifiuto - Inefficacia delle condotte precedenti di abusiva gestione dei rifiuti - Esclusione.

La causa di non punibilità per tenuità del fatto ha natura sostanziale ed è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. 28/2015. E i giudici di legittimità «possono rilevare (anche di ufficio) la sussistenza delle condizioni di applicabilità della particolare tenuità, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata». Nel caso di specie, applicando questo principio, la Cassazione ha ritenuto il nuovo istituto applicabile in un caso di smaltimento di rifiuti pericolosi di materiale ferroso attraverso la cessione dei beni a un soggetto non iscritto all'albo gestori e sprovvisto di autorizzazione all'esercizio dell'attività. Le condizioni della nuova causa di non punibilità sono state desunte dalle valutazioni del giudice di merito che nel determinare la pena nel minimo edittale e nel riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti e i benefici di legge aveva valutato la sua incensuratezza e aveva escluso che si trattasse di una condotta abituale.

Integrale

Reato ex artt. 212 e 256 Co 1 Dlvo 152/2006 - Rifiuti speciali non pericolosi - Rottami metallici - Cessione gratuita a terzi - Soggetto non iscritto all'Albo dei gestori e privo di autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma ambulante - Concorso nell'attività di gestione abusiva della raccolta dei rifiuti - Doveri del soggetto cedente i rifiuti di accertare che il cessionario sia autorizzato - Configurabilità del reato - Sussiste - Occasionalità della condotta - Non escludente l'applicabilità della norma sanzionatoria - Entrata in vigore del Regolamento UE del 31 marzo 2011 n. 333 - Perdita della qualità di rifiuto - Inefficacia delle condotte precedenti di abusiva gestione dei rifiuti - Esclusione

Integrale

Reato ex artt. 212 e 256 Co 1 Dlvo 152/2006 - Rifiuti speciali non pericolosi - Rottami metallici - Cessione gratuita a terzi - Soggetto non iscritto all'Albo dei gestori e privo di autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma ambulante - Concorso nell'attività di gestione abusiva della raccolta dei rifiuti - Dovere del soggetto cedente i rifiuti di accertare che il cessionario sia autorizzato - Configurabilità del reato - Sussiste - Occasionalità della condotta - Non escludente l'applicabilità della norma sanzionatoria - Entrata in vigore del Regolamento UE del 31 marzo 2011 n. 333 - Perdita della qualità di rifiuto - Inefficacia delle condotte precedenti di abusiva gestione dei rifiuti - Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo - Presidente

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di BOLZANO - sez. dist. BRUNICO in data 5 25/06/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - (OMISSIS) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di BOLZANO - sez. dist. BRUNICO del 25/06/2013 che l'ha ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212, e articolo 256, comma 1, lettera a), per non essersi avvalso delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate, in particolare cedendo gratuitamente, quale titolare dell'omonima officina, rifiuti non pericolosi costituiti da materiale ferroso (marmitte ed altro), a soggetto non iscritto all'Albo gestori e sprovvisto di autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma ambulante (fatto contestato come commesso in data (OMISSIS)).

2. Con l'atto di appello, erroneamente proposto dal difensore fiduciario avverso sentenza inappellabile (l'imputato e' stato condannato alla sola pena dell'ammenda) e quindi trasmesso per competenza a questa Corte, vengono dedotti due motivi: a) erronea applicazione della legge penale, in quanto il materiale ferroso ceduto non costruirebbe rifiuto, con conseguente violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 183, 212 e 256, (l'imputato si duole per aver il giudice di merito ritenuto che la cessione gratuita dei tubi di scarico e del blocco motore all'abusivo raccoglitore non rientrassero nella nozione di "disfarsi" cui si riferisce la definizione di rifiuto; sarebbe poi tautologica l'affermazione del giudice secondo cui tale materiale costituiva rifiuto trattandosi di oggetti di cui il detentore si era disfatto, in quanto secondo tale interpretazione tutti i beni ceduti gratuitamente, anche riutilizzabili, dovrebbero considerarsi rifiuti; non sarebbe poi condivisibile l'affermazione secondo cui non troverebbe applicazione nel caso in esame il Reg. UE n. 33/11 del 31 marzo 2011, vigente dal 9 ottobre 2011, atteso che detto regolamento stabilisce che i rottami di ferro cessano di essere considerati rifiuti, sicche' trattandosi di norma penale piu' favorevole, le disposizioni sarebbero retroattive e quindi escluderebbero la sussistenza del fatto; non sarebbe sul punto corretta l'affermazione del giudice di merito secondo cui non sarebbero state rispettate le prescrizioni aggiuntive di cui agli articoli 5 e 6 del predetto Regolamento, in quanto le norme regolamentari sono finalizzate a favorire il recupero dei rottami di ferro ed acciaio, sottraendo detti rottami dalla disciplina dei rifiuti); b) erronea valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (il fatto non sarebbe ascrivibile nemmeno a titolo di colpa all'imputato, in quanto, non essendo la prima volta che questi cedeva gratuitamente a terzi alcuni scarti della sua attivita' per essere riutilizzati, questi non si sarebbe stupito dalla richiesta del raccoglitore, regalandogli il materiale; la cessione gratuita al terzo che aveva riferito di riutilizzare il materiale non integrerebbe reato, tanto piu' che l'imputato non ricava nessun utile economico dalla cessione del rifiuto, atteso che anche se avesse consegnato il materiale ad un raccoglitore autorizzato, non avrebbe dovuto corrispondere alcunche').

3. Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 21/09/2015, il difensore ha poi sviluppato quattro motivi nuovi, due dei quali, il primo ed il secondo, risultano sostanzialmente sovrapponibili ai corrispondenti primi due motivi del ricorso originario (denunciando, con il primo motivo aggiunto, il vizio di cui all'articolo 606 c.p.p., lettera b), per l'inosservanza e l'erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 212 e 256, in combinato disposto con l'articolo 3 Reg. UE n. 33/2011 e dell'articolo 2 c.p., non potendo qualificarsi rifiuti i materiali ceduti e, con il secondo motivo aggiunto, deducendo il vizio di cui all'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212, e articolo 256, comma 1, lettera a), e degli articoli 192 e 533 c.p.p., e correlati vizi motivazionali, quanto alla mancata valutazione dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato); quanto agli altri due motivi, con il terzo motivo aggiunto, la difesa deduce il vizio di cui all'articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, affermando che nel caso di specie si sarebbe trattato di una condotta assolutamente occasionale, in quanto unica in un contesto di regolare vita individuale e sociale di un uomo incensurato, di regola uso a consegnare a ditte specializzate per lo smaltimento i rifiuti speciali prodotti nell'ambito della sua professione; con il quarto ed ultimo motivo aggiunto, infine, chiede applicarsi ex articolo 609 c.p.p., comma 2, la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto ex articolo 131 bis c.p., rilevando la sussistenza delle condizioni di legge, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L'appello, da qualificarsi come ricorso per cassazione, essendo esaminabili da questa Corte le doglianze in quanto contenenti censure di legittimita', e' fondato solo nella parte in cui chiede valutarsi l'applicabilita' del disposto dell'articolo 131 bis c.p..

5. Ed invero, per quanto concerne gli ulteriori profili, deve evidenziarsi come la decisione impugnata chiarisce, con motivazione assolutamente corretta in diritto e coerente sotto il profilo logico - argomentativo, le ragioni per le quali il fatto contestato doveva considerarsi correttamente qualificato; in particolare, emerge che l'imputato, titolare di un'autofficina, aveva consegnato gratuitamente al coimputato (OMISSIS) un blocco motore e diversi tubi di scarico di auto fuori uso, senza preventivamente verificare se questi fosse o meno iscritto all'Albo gestori, come prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 212, comma 5, per effettuare l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti e senza essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' in forma ambulante Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 266, comma 5; la cessione, per come riferito dall'imputato, era avvenuta in quanto questi si sarebbe fidato delle parole del raccoglitore, che gli aveva riferito che il materiale sarebbe stato reimpiegato nell'esecuzione di varie opere che intendeva realizzare, quali non meglio specificati interventi di saldatura, stabilizzazione, di un parapetto, di una ruota a vento, etc; premesso cio' in fatti, il giudice: a) aveva ritenuto integrata l'ipotesi di reato contestata, sia per la natura di rifiuto del ferro vecchio ceduto, essendo evidente che questi aveva la volonta' di disfarsene; b) aveva escluso l'applicabilita' del Reg. UE n. 33/11, sia perche' entrato in vigore nell'ottobre 2011 in data successiva al fatto, sia perche' non sarebbero state rispettate comunque le prescrizioni di cui agli articoli 3 e 5 del predetto Regolamento (dichiarazione di conformita' e gestione di qualita'); c) aveva infine escluso la buona fede dell'imputato, sia perche' era al medesimo chiaro che il materiale non sarebbe stato avviato dal raccoglitore al regolare smaltimento, sia perche' i vari moduli di identificazione dei rifiuti prodotti dalla difesa al fine di dimostrare di regola la cessione a soggetti autorizzati alla raccolta, di rifiuti speciali prodotti o meno dall'imputato dimostravano che l'imputato fosse ben conscio degli obblighi di legge sul medesimo gravanti, non potendo quindi sostenersi che la cessione del ferro vecchio al soggetto non autorizzato alla raccolta fosse pienamente lecita, avendogli quest'ultimo dichiarato di volerlo riutilizzare e non a sua volta disfarsene.

6. A fronte di tale apparato argomentativo, del tutto coerente con le emergenze processuali e giuridicamente corretto quanto alla disciplina

applicabile, l'imputato ha dedotto censure prive di pregio.

6.1. Ed invero, quanto alla esclusione della natura di rifiuto del materiale ferroso ceduto, lo stesso ricorrente nel primo motivo di appello originario, ammette - come del resto si legge in sentenza - che questi era solito consegnare "alle ditte specializzate per lo smaltimento i rifiuti speciali prodotti nell'ambito della sua professione" (v. pag. 3 atto di appello), sicché e' lo stesso imputato a descrivere il materiale in questione come rifiuto; la circostanza, poi, che il materiale fosse stato ceduto gratuitamente a soggetto autorizzato, fidandosi della dichiarazione che lo avrebbe riutilizzato e' motivo al limite dell'inammissibilita' in quanto scade in deduzioni di mero fatto ed, e' comunque, giuridicamente priva di pregio quanto alla presunta mancanza dell'elemento psicologico, posto che e' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di gestione dei rifiuti, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilita' del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilita' penale per il mancato controllo a titolo di "colpa in eligendo" (v., da ultimo: Sez. 3, n. 6101 del 19/12/2007 - dep. 07/02/2008, Cestaro, Rv. 238991).

6.2. Quanto, poi, alla censura secondo cui nel caso in esame sarebbe applicabile il regime introdotto dal Reg. UE n. 333 del 2011, e' sufficiente a destituire di fondamento il relativo motivo, richiamare quanto gia' recentemente affermato da questa Corte, nel senso che in materia di rifiuti, l'entrata in vigore del regolamento UE' del 31 marzo 2011, n. 333 - recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici possono cessare di essere considerati rifiuti - non determina il venir meno della rilevanza penale delle precedenti condotte di abusiva gestione, in quanto la perdita della qualita' di rifiuto deriva non solo dalla natura, consistenza e trattamento dei rottami, ma anche dal rispetto delle prescrizioni e dal positivo esito delle procedure preliminari previste dalla disciplina comunitaria la cui attuazione puo' trovare applicazione solo per il futuro (Sez. 3, n. 43430 del 10/06/2014 - dep. 17/10/2014, Paolini, Rv. 260975); nel caso in esame, pertanto, la circostanza che i fatti siano antecedenti all'entrata in vigore del predetto Reg. UE e che, comunque, non fossero state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento medesimo, rende privo di pregio il motivo di ricorso.

6.3. Quanto, poi, al rilievo, contenuto nel terzo motivo aggiunto, secondo cui il fatto non sarebbe stato penalmente perseguibile attesa l'occasionalita' della condotta, si tratta di censura manifestamente infondata, atteso che e' contestato nel caso in esame il concorso nell'attivita' di gestione abusiva dell'attivita' di raccolta dei rifiuti posta in essere dal terzo cessionario, reato per il quale questa Corte ha piu' volte ribadito che ai fini della configurabilita' del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), e' sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell'impresa che li produce (Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 - dep. 02/03/2015, Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv. 262514); del resto, si osserva, la previsione sanzionatoria di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, non differenzia a seconda dell'occasionalita' o meno dell'atto di gestione abusiva (nella specie, l'aver consegnato il rifiuto speciale a titolo gratuito ad un raccogliitore abusivo), donde anche chi consegna occasionalmente ad un soggetto non autorizzato rifiuti speciali ricade nel campo di applicazione della norma in esame; il principio affermato dalla sentenza di questa Corte richiamata dal ricorrente, del resto, e' stato erroneamente inteso, avendo invero questa Corte si' affermato che la condotta sanzionata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, e' riferibile a chiunque svolga una attivita' rientrante tra quelle assenti ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attivita' primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalita', ma precisando che cio' e' riferibile a chiunque detta attivita' svolga abusivamente (ossia, in assenza del prescritto titolo abilitativo), laddove, diversamente, nel caso in esame, viene in rilievo il concorso del detentore del rifiuto nell'attivita' abusiva di raccolta e trasporto rifiuti da terzi svolta per essersi avvalso il primo della prestazione di un'impresa esercente servizio di smaltimento regolarmente autorizzata. Ed e' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale e' idonea a configurare la responsabilita' per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo (Sez. 3, n. 29727 del 04/06/2013 - dep. 11/07/2013, Amadardo e altri, Rv. 255876, relativa a fattispecie - identica a quella in esame - nella quale e' stata ritenuta la responsabilita' del produttore dei rifiuti che aveva fatto colpevole affidamento sulle sole assicurazioni verbali del trasportatore di avere regolare autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'; in senso conforme: Sez. 3, n. 18038 del 27/03/2007 - dep. 11/05/2007, Angelillo e altri, Rv. 236499).

7. A diverso approdo deve invece pervenirsi quanto alla richiesta di valutare la sussistenza della causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto. Ed invero, dalla lettura dell'impugnata sentenza emerge effettivamente che il primo giudice ha ritenuto concedibili all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha valutato lo stato di incensuratezza, ha concesso i doppi benefici di legge, ha dato atto che il materiale era stato smaltito dall'imputato nelle forme di legge dopo essergli stato riconsegnato dai carabinieri, ha sostanzialmente escluso che si trattasse di comportamento abituale nel momento in cui ha riconosciuto che l'imputato conduceva apparentemente una regolare vita individuale e sociale, anche in considerazione dell'assenza dei precedenti. Va, infine, rilevato che il reato per cui si procede rientra nei limiti di pena indicati dal nuovo articolo 131 bis c.p..

L'istanza e' ammissibile in quanto il ricorrente ha enunciato specificamente gli elementi dai quali si debba desumere la particolare tenuita' del fatto

e, in particolare, i seguenti: a) si tratta di contravvenzione punita con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria; b) il comportamento addebitato all'imputato non risulta abituale; c) la minima offensività del fatto è stata ritenuta dal giudice di primo grado, che ha determinato la pena sostanzialmente nel minimo edittale, ha applicato le attenuanti generiche sia in ragione dell'incensuratezza dell'imputato sia in ragione della conduzione di un'apparente regolare vita individuale e sociale (Sez. 5, n. 20994 del 17/04/2015, Losi; Sez.5, n.20986 del 17/04/2015) e, infine, concesso i doppi benefici di legge.

Ne discende, pertanto, che - intendendo darsi continuità all'interpretazione giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis c.p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 - dep. 15/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308) -, nel caso concreto s'imponga l'annullamento della decisione impugnata in ragione della sopravvenuta disciplina più favorevole. La motivazione offerta dal giudice di merito, valutata unitamente all'applicazione della pena in misura pari sostanzialmente al minimo edittale (a fronte di una pena edittale dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi, come nel caso in esame, il giudice ha determinato la p.b. in euro 2700,00 di ammenda), nel concorso degli altri presupposti di legge concernenti la pena edittale e l'abitudine, rappresentano indici significativi, nel senso della possibile sussunzione del fatto nell'ipotesi di particolare tenuità, che dovranno essere valutati dal giudice del rinvio.

8. Conclusivamente, rigettato il ricorso nel resto, la sentenza va annullata limitatamente alla verifica delle condizioni di applicabilità dell'articolo 131 bis c.p., con rinvio al tribunale di BOLZANO, altro giudice, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'articolo 131 bis c.p., con rinvio al tribunale di BOLZANO, altro giudice.

Rigetta il ricorso nel resto.